

(N. 2383)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1958

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, alle spese occorrenti per il funzionamento dei Tribunali e delle Preture e per la esecuzione di tutti i lavori di scritturazione si provvede con i diritti percepiti dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 aprile 1953, n. 226.

Le suddette spese sono andate progressivamente aumentando sia per l'elevato costo degli stampati, dei registri, della carta e degli oggetti di cancelleria, sia anche per l'aumentato lavoro negli uffici giudiziari e sia, infine, per il conseguente aumento delle somme necessa-

rie per retribuire i lavori di copiatura ordinaria e straordinaria.

Peraltro, i suaccennati diritti hanno subito in questi ultimi tempi una notevole diminuzione per effetto delle disposizioni impartite con la circolare ministeriale 28 ottobre 1955, n. 4115/61, relative all'uso della dattilografia nella formazione del testo originale degli atti giudiziari, e delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni di firme, che, abolendo la formalità della legalizzazione ed esonerando il cittadino dall'obbligo di produrre agli organi della pubblica amministrazione gli atti

cosiddetti di notorietà e i certificati del casellario giudiziale, hanno contribuito a ridurre il numero degli atti soggetti a pagamento di diritti.

È noto, del resto, che le finalità di carattere istituzionale, cui sono informati i predetti diritti, sono state ampliate con le ultime leggi (n. 226 del 1953 e n. 835 del 1956), con le quali, tra l'altro, si dispone di destinare una parte delle somme residue, dopo i prelevamenti per i suaccennati oneri, ad un fondo a disposizione del Ministero per i bisogni straordinari di tutti gli uffici giudiziari, esclusi soltanto quelli di conciliazione.

E, in realtà, dal fondo come sopra costituito sono state attinte finora somme cospicue che hanno consentito, senza nessun aggravio per l'Erario, di iniziare con mezzi concreti l'opera di ricostruzione e di ammodernamento degli uffici giudiziari, che le vicende belliche avevano posto in gravi difficoltà di funzionamento. Finora, infatti, sono state fornite agli uffici giudiziari circa 3.000 macchine per scrivere, circa 300 calcolatrici automatiche, apparecchi duplicatori, circa 100.000 cartelle per archivio e sono state assegnate, inoltre, somme notevoli per rilegature di atti e di volumi e per la sistemazione di archivi giudiziari.

Ma la misura dei diritti previsti dalla vigente tabella non appare più idonea, per le ragioni esposte, ad assicurare pienamente i suaccennati fini. Basta al riguardo considerare, ad esempio, che, per la formazione di un fascicolo processuale per le Preture, è previsto il diritto di lire 20, mentre soltanto il costo della copertina supera tale somma: per una comunicazione a norma dell'articolo 138 del Codice di procedura civile si riscuote il diritto di lire 15, mentre il solo stampato e la spesa di scritturazione superano notevolmente tale somma.

Si ritiene, pertanto, necessario adeguare la regolamentazione della materia alle prospettate esigenze degli uffici, in modo che sia ristabilito il reale contenuto economico degli introiti che le precedenti leggi intesero assicurare. Questo fine può essere raggiunto mediante congrua reintegrazione della misura delle « voci » di tariffe, così come già è stato disposto, da ultimo, con la legge 14 luglio 1957,

n. 580, per analoghe funzioni e attività compiute da impiegati di altre amministrazioni, tanto più che sui compensi percepiti da tali impiegati non gravano, come invece sui diritti di cancelleria, gli accennati oneri di carattere superiore e generale, relativi al funzionamento degli uffici.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con annessa tabella che, secondo l'articolo 1, sostituisce la tabella analoga allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226.

Con l'articolo 2 si propone di fissare in lire 30.000 il limite massimo ripartibile, in considerazione della opportunità di stimolare i funzionari interessati ad una maggiore operosità che si traduce in una più elevata produttività del lavoro, con vantaggio per il servizio, stante che, il provvedimento del doppio decimo, derivante dal recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia prenotate nei campioni giudiziari, è ormai in gran parte assorbito dalle cennate spese di ufficio e dagli altri oneri. È da precisare al riguardo che tale limite è bimestrale, mentre un limite analogo posto per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, è mensile e può raggiungere i due terzi dello stipendio (articolo unico della legge 26 settembre 1954, n. 869).

L'innovazione contenuta nell'articolo 3 ha finalità previdenziali ed è intesa ad aumentare il fondo destinato alla corresponsione dei sussidi e delle indennità di buona uscita da parte della Cassa nazionale fra i cancellieri e segretari giudiziari. Tale provvidenza dovrebbe costituire, nei voti espressi dalla categoria in occasione del recente congresso di Trieste, un complemento delle prestazioni corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

Con l'articolo 4, poi, si propone una nuova formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, in conseguenza della recente istituzione del ruolo del personale di dattilografia (legge 27 dicembre 1956, n. 1555) e della sistemazione, in tale ruolo, degli amanuensi giudiziari, di cui si occupa un provvedimento legislativo in corso di approvazione. Una volta assunto dallo Stato direttamente il servizio della copiatura, a mezzo del cennato personale, appare necessario abro-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gare le norme attinenti alla disciplina dei compensi per i lavori di scritturazione finora retribuiti con somme prelevate dalla massa dei diritti di cancelleria.

In luogo delle norme come sopra abrogate, si ritiene di formulare disposizioni di completamento della disciplina relativa alla ripartizione dei proventi, in relazione alla opportunità di attribuire ai funzionari dirigenti dei più importanti uffici di cancelleria e segreteria una ulteriore quota di proventi (tabella B), connessa con le maggiori responsabilità derivanti dall'esercizio, in base a formale provvedimento dell'amministrazione, della funzione direttiva, sia per il funzionamento generale dell'ufficio e sia, anche per lo specifico servizio dei campioni giudiziari, nei quali è, per legge, impegnata in ogni caso la responsabilità del dirigente.

Attesa la particolare natura della cennata quota aggiunta, si propone che essa sia attribuita soltanto per i periodi di servizio effettivamente prestati, restando, così, esclusi i periodi durante i quali il funzionario sia rimasto in aspettativa, in disponibilità, in congedo straordinario, comandato presso altra amministrazione, ecc.

Per quanto attiene alla tabella annessa (tabella A) non si propongono nuove « voci » ad eccezione di quella segnata sotto il numero 4 della detta tabella, che era prevista dalle leggi anteriori (legge 27 giugno 1941, n. 841 e decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486). Al contrario si propone la soppressione di qualche « voce » in armonia con le innovazioni della recente legislazione, come quelle relative alle legalizzazioni di firme e alle richieste di visione degli elenchi quindicinali, dei protesti cambiari.

Nella fissazione della misura dei diritti è stato tenuto per base il criterio informatore della tabella annessa alla citata legge 17 luglio 1957, n. 580, riguardante i compensi speciali a favore di personale appartenente all'amministrazione finanziaria, ed è stata evitata la differenziazione tra i vari uffici prevista dalla precedente tabella, trattandosi di adempimenti in tutto identici, per natura e per responsabilità, in qualsiasi ufficio, mentre la diversa misura per gli uffici di conciliazione trova le sue ragioni della mancanza di oneri sulle somme introitate e nel limitato valore degli affari di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il comma primo dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'articolo 10 del presente decreto, una somma superiore alle lire 30.000, salvo il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 13 ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituito dal seguente:

« I funzionari di cancelleria e segreteria, che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di lire 30.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di lire 30.000.

La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire fra gli altri funzionari del distretto, fino alla concorrenza di lire 30.000 in conformità alle disposizioni del precedente comma.

La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'articolo 12 sono

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ripartiti per un terzo in quote uguali fra tutti i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno percepito la quota di lire 30.000; un terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari dei Tribunali e delle Preture e, inoltre, nel caso di capienza, degli altri uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono; e il restante terzo è versato allo Stato, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente.

Dopo i prelevamenti di cui all'articolo 10 e i versamenti delle ritenute erariali previsti dall'articolo 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212, dai proventi netti attribuiti a ciascun cancelliere e segretario giudiziario, ciascun ufficio detrae una quota pari al 2 per cento da versare su apposito conto corrente postale intestato alla Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

Le somme versate a norma del precedente comma sono erogate insieme con le altre entrate della Cassa mutua, secondo le disposizioni della legge 11 maggio 1951, n. 384, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756 ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« Ai cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 14 novembre 1926, n. 1935, è corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella B.

La quota di cui al precedente comma è dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato ed è corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 5.

Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226, e quelle richiamate dal primo comma dell'articolo 6 della legge medesima.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
1. Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale:		
— per gli uffici di conciliazione	20	—
— per gli altri uffici giudiziari	100	—
2. Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni civili e penale:		
— per gli uffici di conciliazione	30	—
— per gli altri uffici giudiziari	100	—
3. Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel Foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
— per gli uffici di conciliazione	30	—
— per gli altri uffici giudiziari	100	—
4. Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
— per gli uffici di conciliazione	30	20
— per gli altri uffici giudiziari	100	40
b) In materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna e per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'art. 607 c.p.p.	100	40
5. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti	120	—
6. Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari; per ogni mandato	100	—
7. Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	150	—
8. Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca	50	—
9. Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	50	—
10. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni ecc., compresi i copialettere, per ogni cento pagine o frazione	100	—
11. Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio	100	—

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
12. Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, o fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'art. 100 del R. D. 30 marzo 1942, numero 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'art. 101 del medesimo regio decreto	300	—
13. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
— per la prima pagina	—	50
— per ogni pagina successiva	—	20
b) diritto di certificazione di conformità	100	—
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio	—	5
d) diritto di copia	—	20
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).		
I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.		
Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
14. Diritto di urgenza:		
— per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro 5 giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche	—	Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13

TABELLA B

1. Corte di Cassazione e Procura Generale della Cassazione	L. 200.000 annue
2. Corti di Appello e Procure Generali - Tribunale Acque Pubbliche - Tribunali e Procure della Repubblica, di cui alla tabella A) annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490	» 150.000 »
3. Altri Tribunali e Procure della Repubblica, Preture costituite in Sezioni	» 100.000 »